TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Leopoldo Sciarrillo - Presidente

dott.ssa Roberta Contu - Giudice Relatore

dott.ssa Valentina Santa Cruz - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. …promossa da:

M.G. (C.f. (...)), M.G.R.M.S. (C.f. (...)), M.N.M.V. (C.f. (...)), C.S. (C.f. (...)), amministratrice di sostegno di M.M.P.F. (Cf. (...)), M.C.S., (C.f. (...)), M.M. (C.f. (...)), M.G. (C.f. (...)), C.E. (C.f. (...)), M.R. (C.f. (...)), M.C. (C.f. (...)), C.G. con il patrocinio dell'avv. …NZO, elettivamente domiciliato in…, presso il difensore avv….;

Ricorrente

contro

A.M., nata a T. (O.), il (...), (...); M.R., nata a T. il (...) (...); M.P., nata a T. il (...) (...); M.F., nata a O. il (...) (...), residente in M.; M.C., con il patrocinio dell'avv. …

Resistente

e con la partecipazione del

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica;

INTERVENUTO PER LEGGE

La causa è stata rimessa al Collegio all'udienza del 24.06.2021 per la decisione sulla seguenti

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1 - Con atto di citazione del 20.10.2018, depositata l'8.11.2018, M.G., M.G.R.M.S., M.N.M.V., C.S. amministratrice di sostegno di M.M.P.F., M.C.S., M.M., M.G., C.E., M.R., M.C., C.G., hanno convenuto in giudizio P.M., A.M., R.M., F.M.C.M. al fine di impugnare il testamento olografo di A.M., deceduta in Terralba in data 24.04.2015, e conseguentemente aprire la successione ereditaria, previo accertamento della loro qualità di eredi, e procedere allo scioglimento della comunione secondo le quote della successione legittima.

In particolare hanno esposto che: a) erano parenti di A.M., e segnatamente, M.G., R., C. (figli di E.M., premorto alla de cuius), G.R., G., N. (figli di C.M., premorto alla de cuius), C., M. e M.P.F. (figli di A.M., premorto alla de cuius), ed erano tutti nipoti ex fratre; i C.G. ed E. (figli di M.P.M., deceduta, anch'essa nipote ex fratre), C.S. in quanto amministratrice di sostegno di M.M.P.F.; b) in data 8.06.2015, veniva pubblicato il testamento olografo del 22.04.2009 di A.M. a rogito del notaio C. in Cagliari nel quale veniva nominato erede il fratello A..; c) A.M., designato quale erede universale di A.M., premoriva alla stessa e succedevano per rappresentazione le figlie, odierne convenute, P.M., A.M., R.

M., F.M. e C.M.; d) il testamento del 22.04.2009 era invalido in quanto redatto quando A.M. era incapace di intendere e volere essendo affetta da una demenza senile degenerativa; e) conseguenza naturale dell'annullamento con effetto retroattivo delle disposizioni testamentarie di A.M. era l'apertura della relativa successione legittima.

2 - Con comparsa di costituzione e risposta del 31.01.2019 si sono si sono costituiti in giudizio gli odierni convenuti, eccependo l'inammissibilità della domanda di impugnazione del testamento per difetto di legittimazione attiva degli attori non avendo gli stessi provato la qualità di eredi della de cuius, mancando pertanto il titolo della delazione legale da cui pretendevano di far derivare il diritto di ognuno all'apertura della successione legittima e alla petizione ereditaria e nel merito l'infondatezza della domanda essendo la de cuius capace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento, avendo la stessa allegato allo stesso anche un certificato medico, nonché per non essere gli attori, quand'anche la domanda di incapacità fosse accolta, eredi legittimi di A.M. essendo i discendenti dei nipoti del de cuius in linea collaterale, per giurisprudenza esclusi dalla rappresentazione.

3 - La causa è stata istruita con produzioni documentali e all'udienza 24.06.2021 è stata trattenuta a decisione sulle eccezioni preliminari, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

4 - La questione preliminare concernente il difetto di legittimazione attiva degli attori sollevata da parte convenuta è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

Occorre premettere che ai sensi dell'art. 591 c.c. nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di incapacità previste dal secondo comma della norma il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse.

Sebbene la norma in questione non definisca l'azione di impugnazione del testamento, la previsione - nell'ultima parte del terzo comma- di un termine di prescrizione induce a ritenere che si tratti di un'azione di annullamento assoluta, in quanto può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.

Da una prima lettura della norma parrebbe realmente che "chiunque" possa proporre impugnazione avverso l'atto di ultima volontà. Tuttavia è doveroso ricorrere, al fine di meglio comprendere la legittimazione all'esercizio dell'impugnazione de qua, al concetto di interesse ad agire che deve evidentemente sussistere affinché il giudice adito possa pronunziarsi, anche nel caso che qui ci interessa. Ed infatti per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse (art. 100 cod. proc. civ.); intendendosi per interesse la concreta utilità che non sarebbe conseguibile se non per il tramite dell'intervento dell'autorità giudiziaria.

Sulla scorta di quanto detto l'interesse ad impugnare il testamento deve essere diretto ed attuale, e non potenziale e futuro, in quanto chi agisce deve ottenere un vantaggio immediato dalla pronuncia giudiziaria d'inefficacia dell'atto, in virtù del pregiudizio che il documento irregolare possa arrecare al soggetto procedente nell'ambito della successione ereditaria.

Ed invero, l'interesse ad impugnare il testamento è da riconoscere solo a chi, conseguita l'invalidante pronuncia giudiziaria, verrebbe a trovarsi nella posizione utile di poter succedere nei rapporti del de cuius (cfr. Tribunale Torino sez. II, 04/11/2005).

Venendo a mancare la successione testamentaria, infatti, si farebbe immediatamente luogo alla successione legittima (art. 457 c.c.) che gradua meticolosamente tra loro i successibili. È dunque evidente l'indefettibilità dell'interesse diretto ed attuale ad ottenere un vantaggio dall'impugnazione dell'atto di ultima volontà. A nulla varrebbe infatti accordare detta tutela a chi si vedrebbe preceduto da eredi di grado poziore. Evidentemente risulterebbe connotata da difetto d'interesse l'impugnazione proposta dal parente prossimo del de cuius se questi ha lasciato in vita prole, genitori, ascendenti, fratelli, sorelle o loro discendenti (art. 572 cod. civ.).

La giurisprudenza, infatti, graniticamente ritiene che la prova della qualità di erede richiede la prova in positivo del rapporto di parentela rilevante sul piano successorio nonché la prova in negativo dell'inesistenza di eredi di grado poziore. Detto altrimenti, chi intende adire l'autorità giudiziaria al fine di vedere dichiarata l'invalidità dell'atto di ultima volontà, deve assolvere l'onere probatorio dando prova dell'inesistenza di "eredi aventi precedenza" nel fenomeno successorio, seppur tramite presunzioni (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 9 novembre 2020, n. 25077).

Nel caso di specie, gli attori non hanno in alcun modo assolto l'onere della prova su di loro incombente, sia dal punto di vista positivo, avendo omesso di ricostruire e documentare il legame di parentela che li univa alla de cuius, che di quello negativo, non avendo dimostrato che avrebbero potuto concorrere con i convenuti nella successione legittima e che avevano titolo per succedere per rappresentazione ai parenti premorti.

Ed invero, gli attori si sono limitati ad affermare nell'atto di citazione di essere nipoti ex fratre di A.M. senza ricostruire, nemmeno nelle seconde memorie istruttorie a seguito della eccezione di difetto di legittimazione sollevata da parte convenuta, in alcun modo il vincolo di parentela e documentare lo stesso tramite i certificati storici di famiglia, non rendendo possibile pertanto al giudice accertare la loro qualità di eredi e la possibilità che gli stessi avrebbero avuto di succedere nella successione legittima in concorrenza con i convenuti, i quali al contrario hanno documentato il loro legame di parentela con la de cuius.

Alla luce di ciò, si deve rilevare la carenza di interesse ad agire concreto e attuale degli attori all'impugnazione del testamento da parte del successibile e il conseguente difetto di legittimazione.

Le restanti eccezioni rimangono assorbite dall'accoglimento del difetto di legittimazione.

13 - Le spese di lite, tenuto conto del principio di soccombenza, devono essere poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:

1) dichiara il difetto di legittimazione di parte attrice con conseguente inammissibilità della domanda di impugnazione del testamento;

2) Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in Euro 7254,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a.

Conclusione

Così deciso in Oristano, il 4 febbraio 2022.

Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2022.